



COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 24/11/2008
Modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 20/04/2015
Modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 30/01/2016

INDICE

CAPO I COMPOSIZIONE E NOMINA

ART. 1	ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE	pag. 3
ART. 2	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	pag. 3
ART. 3	NOMINA DELLA COMMISSIONE	pag. 4
ART. 4	SCADENZA	pag. 4
ART. 5	INCOMPATIBILITÀ	pag. 4
ART. 6	CONFLITTO DI INTERESSI	pag. 5
ART. 7	CASI DI DECADENZA O REVOCA DEI COMMISSARI	pag. 5

CAPO II ATTRIBUZIONI

ART. 8	ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE	pag. 6
ART. 9	PARERI OBBLIGATORI	pag. 6
ART. 10	AMBITO DI VALUTAZIONE	pag. 7

CAPO III FUNZIONAMENTO

ART. 11	CONVOCAZIONE	pag. 7
ART. 12	VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI	pag. 8
ART. 13	RAPPORTO TRA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMUNALI	pag. 8
ART. 14	INDENNITÀ	pag. 8
ART. 15	NORME FINALI	pag. 8

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

Approvazione del regolamento ai sensi dell'art. 81 della legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12,
e D.G.R.L. n. 7977 del 06 agosto 2008.

CAPO I COMPOSIZIONE E NOMINA

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione del Paesaggio è istituita ai sensi dell'art. 81, comma 1 e 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i..
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art 80 della stessa Legge, la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali.
3. Il presente regolamento ne disciplina il funzionamento e le attribuzioni.

ARTICOLO 2 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica del comune in materia di tutela paesaggistico - ambientale.
2. **La Commissione è composta da 6 (sei) componenti, esterni all'Ente, aventi i requisiti di cui alla DGR 6 agosto 2008 n. 8/7977 scelti sulla base di candidature pervenute, tra cui nominare il Presidente.**
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione e dovrà aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
5. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale.
6. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
7. Almeno 1 (un) membro deve essere in possesso di laurea in architettura.

8. I commissari possono essere nominati sulla scorta delle indicazioni formulate dagli Ordini Professionali di categoria, o sulla scorta del curriculum vitae di quanti dovessero presentare la propria autocandidatura.

ARTICOLO 3 NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione viene nominata dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione, che contestualmente ne designa il Presidente della Commissione.
2. I membri della Commissione del Paesaggio sono nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati dal presente regolamento ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.
3. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.
4. Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità
5. Compete alla Giunta Comunale anche l'eventuale nomina dei membri sostituiti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una delle cause di decadenza.
6. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

ARTICOLO 4 SCADENZA

1. La Commissione per il Paesaggio rimane in carica per una durata pari al mandato del Sindaco e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi e comunque non oltre 180 giorni dalla data di insediamento della Giunta comunale.
2. I componenti della Commissione sono rieleggibili.

ARTICOLO 5 INCOMPATIBILITÀ

1. Il Presidente ed i componenti della Commissione:
 - a. non possono essere consigliere comunale o membro della Giunta comunale;
 - b. non devono avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti
 - c. non devono avere interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
 - d. non devono avere processi di natura amministrativa in corso con il Comune;
 - e. non devono avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i membri della Giunta o del Consiglio Comunale;
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche

sottoposte alla Commissione

3. I Commissari devono consegnare al Sindaco dichiarazione scritta autocertificando l'assenza dei casi di incompatibilità di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 6 CONFLITTO DI INTERESSI

1. I Componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica e svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso questo Ente.
2. I Componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione delle pratiche devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula.
3. L'obbligo di astensione di cui al precedente comma sussiste anche nelle ipotesi in cui le pratiche o gli argomenti in esame riguardino:
 - a. interessi facenti capo a parenti, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, di un membro della Commissione;
 - b. interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
 - c. processi di natura amministrativo, penale e civile pendenti tra uno o più commissari ed il richiedente l'autorizzazione paesaggistica;
 - d. rapporto di dipendenza e/o collaborazione professionale, continuativa o temporanea, con i proprietari, progettisti, Enti, Aziende o comunque con soggetti interessati direttamente al proprio esame.
4. Per i casi sopraccitati vale l'obbligo di dichiarazione preventiva alla Commissione del caso di astensione.

ARTICOLO 7 CASI DI DECADENZA O REVOCA DEI COMMISSARI

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per quattro sedute nel corso dell'anno solare.
2. Si ritengono decaduti altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 5.
3. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
4. La decadenza viene notificata all'interessato dal Sindaco, previa acquisizione di adeguata motivazione scritta formulata dal Presidente.
5. Contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.
6. Alla Giunta Comunale è data facoltà di revocare 1 o più commissari per comprovati motivi.

CAPO II ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 8 ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori resi per le ipotesi previste espressamente dalla Legge e dal presente regolamento nonché laddove, per l'originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

ARTICOLO 9 PARERI OBBLIGATORI

1. Il parere della Commissione per il Paesaggio ai sensi della DGR 15 marzo 2006 n. 8/2121 è obbligatoriamente richiesto per:
 - a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
 - b) irrogazione delle sanzioni in materia paesaggistica;
 - c) accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
 - d) espressione del parere di cui all'art.32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
2. È altresì di competenza della Commissione per il Paesaggio esprimere giudizio in ordine a:
 - a) **compatibilità paesaggistica** (scheda di giudizio impatto paesistico) di nuovi interventi edilizi, ovvero interventi di ristrutturazione comportanti rilevanti trasformazione di volume, della sagoma e dei prospetti degli edifici ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 7/11045 del 08/11/2002;
 - b) soluzioni proposte in riferimento alla **contestualizzazione** degli interventi edilizi/urbanistici rispetto al paesaggio urbano;
 - c) **valutazione paesistica dei progetti**, prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002;
 - d) **impatto paesistico** dei progetti di recupero dei sottotetti ai fini abitativi, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art.64 comma 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 così come modificato dall'art.1 della Legge Regionale 27 dicembre 2005, n. 20.
3. La Commissione per il paesaggio è tenuta a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del funzionario comunale ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale per casi di particolare specificità e complessità paesistico-ambientale.

ARTICOLO 10 AMBITO DI VALUTAZIONE

1. La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
2. Fermo restando che la verifica della conformità del progetto alla normativa urbanistica comunale è di competenza della struttura tecnica e burocratica comunale, l'ambito di valutazione della commissione sarà principalmente quello della qualità progettuale, in particolare:
 - a. compatibilità con strumenti paesistico/ambientali;
 - b. rapporto con il contesto;
 - c. qualità progettuale;
 - d. impatto estetico visuale dell'intervento, così detto "decoro";
3. La Commissione potrà richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la miglior comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame.
4. Il parere della Commissione per il Paesaggio dovrà, in ogni caso, essere motivato.
5. La Commissione fonderà il proprio parere sulla base dei documenti di programmazione vigenti o in salvaguardia, nonché le norme e i regolamenti ad essi correlati.
6. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico - ambientale, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta Regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad esempio il Piano Paesistico regionale e Piano Territoriale di Coordinamento provinciale con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento di Parco con contenuti paesistici, ovvero gli strumenti di pianificazione comunali vigenti).

CAPO III FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 11 CONVOCAZIONE

1. La Commissione per il Paesaggio si riunisce ogni qual volta il funzionario comunale, d'intesa con il Presidente o con il suo Vice, lo ritenga necessario, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati per legge.
2. La seduta è convocata dal Presidente, tramite posta prioritaria, fax o posta elettronica, da recapitare con almeno quattro giorni di anticipo sulla data di convocazione.
3. Al fine di garantire ai Commissari la possibilità di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, la struttura comunale competente permetterà ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.
4. Allorquando l'Amministrazione Comunale abbia necessità di richiedere un qualificato

parere della Commissione del Paesaggio, potrà chiedere al Presidente la convocazione di una seduta straordinaria.

ARTICOLO 12 VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI

1. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione stessa, compreso il Presidente.
2. Le riunioni della Commissione Comunale per il Paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
3. È facoltà della Commissione eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di cui al presente Regolamento. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.
4. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti e dal segretario. Gli allegati grafici e documentali esaminati devono essere vidimati da almeno due commissari presenti.

ARTICOLO 13 RAPPORTO TRA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMUNALI

1. L'amministrazione garantisce la presenza in Commissione del funzionario, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande, nonché la fornitura di atti, documenti utili, all'espletamento dell'incarico dei commissari e questi, a loro volta, garantiscono all'Amministrazione la massima collaborazione, finalizzata a snellire, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.
2. La Commissione Edilizia, se istituita, mantiene il ruolo così come definito dal regolamento edilizio fatto salvo l'adeguamento automatico al presente regolamento.

ARTICOLO 14 INDENNITÀ

1. Ai componenti della Commissione per il Paesaggio spetta per ogni seduta una indennità di rimborso pari all'indennità di presenza corrisposta ai Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 15 NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia.